

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CXII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

19 ottobre 2011

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 19 del mese di ottobre duemilaundici, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 14 ottobre 2011 ed alla successiva integrazione del 17 ottobre 2011 recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri: Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Costantina BILOTTO - Barbara BONINO - Ivano CORAL - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Gerardo MANCUSO - Bruno MATOLA - Claudia PORCHIETTO - Daniela RUFFINO - Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Marco BALAGNA - Roberto RONCO - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Alberto AVETTA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Ida VANA.

Commissione di scrutinio: Cesare PIANASSO - Nicola Felice POMPONIO - Caterina ROMEO.

(Omissis)

OGGETTO: Associazione “A come Ambiente”. Proposta di modifica dello Statuto. Approvazione.

N. Protocollo: 33300/2011

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Ronco, a nome della Giunta (27/9/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE

la Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 364 - 55851/2004 del 08/04/2004 ha approvato la partecipazione, in qualità di Socio Fondatore, all'Associazione "A come Ambiente", finalizzata alla gestione del "MA Museo A come Ambiente", nonché il relativo Statuto.

CONSIDERATO CHE

- l'Associazione "A come Ambiente" non ha scopo di lucro ed opera principalmente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte;
- ha lo scopo:
 - a) di curare la gestione e di assicurare, attraverso la collaborazione dei propri associati, il funzionamento e lo sviluppo del "MA Museo A come Ambiente" nella sua sede stabile di Torino, ed eventuali sedi decentrate sul territorio regionale;
 - b) di promuovere lo sviluppo e il funzionamento del "MA Museo A come Ambiente" attraverso l'educazione, l'istruzione e la ricerca sui temi connessi all'ambiente e alla sua sostenibilità, in particolare l'energia, i rifiuti, l'acqua, la mobilità, i trasporti, l'alimentazione ed inoltre di mettere in atto ogni azione e attività collegate, comprese mostre e allestimenti, ideazione e progettazione, realizzazione di exhibit interattivi e multimediali, eventi, formazione, animazione, edizioni, siti web e quant'altro può essere utile, in materia di sostenibilità ambientale, alla divulgazione e alla comunicazione;
 - c) di collaborare con istituzioni pubbliche e private nel campo educativo, divulgativo, di ricerca e di informazione e di comunicazione sempre con attinenza ai temi prevalenti.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, fra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altre, l'assunzione di mutui, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti sia Pubblici sia Privati, che siano considerate necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
- d) istituire servizi editoriali, di accoglienza e guida, di informazione e ogni altro tipo, indispensabili al raggiungimento degli scopi dell'associazione, in primo luogo al funzionamento e sviluppo di "MA Museo A come Ambiente";
- e) organizzare mostre e manifestazioni culturali, iniziative promozionali, progettare e realizzare allestimenti, ambienti e exhibit interattivi e multimediali specie con attinenza ai temi prevalenti;
- f) gestire punti vendita e utilizzare commercialmente la riproduzione dei beni, nonché qualsiasi altra attività commerciale necessaria alla realizzazione degli scopi dell'associazione "MA Museo A come Ambiente".

VISTI i verbali del Consiglio Direttivo - sedute del 28 marzo 2011 e dell'8 giugno 2011 - e dell'Assemblea - seduta del 29 marzo 2011 - durante i quali sono state proposte ed esaminate le modifiche statutarie in corso e in particolare quelle in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi introdotte dalla Legge n. 122 del 30/07/2010, producendo copia dello

Statuto da modificare, composto da 20 articoli che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE tali proposte di modificazione sono indirizzate a garantire una miglior funzionalità ed un corretto rapporto gestionale tra i Soci e l'Associazione stessa e riguardano, tra l'altro:

- l'ampliamento dello scopo dell'Associazione che potrà occuparsi anche di tematiche legate all'alimentazione e ideare, progettare e realizzare exhibit interattivi e multimediali e siti web;
- l'individuazione di Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Smat, Amiat ed Ecofficina, come soci fondatori dell'Associazione (che versano una quota associativa annua stabilita dall'Assemblea);
- la previsione della figura dei Soci Sostenitori, attribuibile a Enti pubblici, società, enti privati che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. I soci sostenitori versano una quota associativa annua pari a quella dei soci fondatori. L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, accetta la domanda di adesione e ne decide l'approvazione a maggioranza;
- la previsione della possibilità per i Soci fondatori, sostenitori e ordinari, in casi eccezionali approvati dall'Assemblea, di versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea con beni o altre utilità in quantità almeno di pari valore della quota stessa;
- tra le funzioni dell'Assemblea, la nomina del Presidente e la possibilità di istituire un eventuale Comitato di indirizzo, a carattere consultivo;
- la nomina del Presidente su designazione effettuata a rotazione tra Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte, e la sua durata in carica per tre esercizi;
- l'assenza di alcuna remunerazione per il Presidente in dipendenza della sua carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge;
- la composizione del Consiglio Direttivo: in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 2010, convertito con la Legge n. 122 del 30 luglio 2010, è ridotta a cinque membri, individuati dai Soci fondatori, sostenitori e/o ordinari. Tre membri sono espressione del Comune di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Giunta Regionale possono designare e/o delegare per l'intera durata del Consiglio direttivo la propria rappresentanza nell'ambito del Consiglio, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità degli Amministratori pubblici. Gli altri due membri sono individuati dai rimanenti Soci, secondo quanto disciplinato dal Regolamento, su indicazione sottoscritta di 2/3 dei soci (esclusi Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte), o su votazione per lista;
- l'individuazione del triennio, come periodo di permanenza in carica del Direttore;
- la presenza di un solo Revisore Contabile e la possibilità per esso di ricevere remunerazione solo nel caso in cui l'emolumento non sia in contrasto con la legislazione vigente in materia.

VISTE e analizzate la proposta di modifica dello Statuto, che si allega al presente provvedimento in forma affrontata allo Statuto vigente ed evidenziata nelle parti modificate (All. A) per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare la proposta del nuovo testo dello Statuto dell'Associazione "A come Ambiente" allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che l'Assemblea, recepite le proposte di modifica dello Statuto da parte dei Soci stessi nei rispettivi Organi, si riunirà per discutere ed approvare le modifiche statutarie medesime;

Sentite la II^a e la VII^a Commissione Consiliare Permanente in data 12 ottobre 2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione "A come Ambiente", che si allega al presente provvedimento in forma affrontata allo Statuto vigente ed evidenziata nelle parti modificate, sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il testo del nuovo Statuto dell'Associazione "A come Ambiente", allegato sotto la lettera "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da 20 articoli, risultante dalle proposte di modificazione come indicate in premessa e che sarà oggetto di deliberazione dell'Assemblea;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea dei Soci dell'Associazione A come Ambiente, convocata per discutere e deliberare sulle modificazioni proposte, ad approvare il nuovo testo dello Statuto, di cui al precedente punto 2), autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia, pertanto non assume rilevanza contabile.

U V U V U V U

(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Ronco;*
- *gli interventi dei Consiglieri Cermignani, Corda, Fazzone, Massaglia, Pomponio e Loiaconi; per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

Il Presidente del Consiglio, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Associazione "A come Ambiente". Proposta di modifica dello Statuto. Approvazione.

N. Protocollo: 33300/2011

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici.

(A seguito della suindicata votazione che ha riportato il seguente esito:

<i>Presenti</i>	<i>34</i>
<i>Astenuti</i>	<i>11</i>
<i>Favorevoli</i>	<i>23</i>

segue l'intervento per mozione d'ordine, in merito all'esito della votazione, del Consigliere Borgarello per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~

Il Presidente del Consiglio, dispone la ripetizione del voto, mediante appello nominale, della deliberazione sopraccitata.

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti =	33	
Astenuti =	11	(Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Surra)
Votanti =	22	

Favorevoli 22

(Barbieri - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Vacca Cavalot - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipa al voto = 1 (Albano)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	32	
Astenuti =	10	(Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Surra)
Votanti =	22	

Favorevoli 22

(Barbieri - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Vacca Cavalot - Velardo)

Il voto risulta non valido, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del T.U., pertanto la deliberazione non è dichiarata immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to Benedetto Buscaino

Il Vice Presidente del Consiglio
F.to Giancarlo Vacca Cavalot

/ar

ALLEGATO A

Statuto dell'associazione

"A COME AMBIENTE"

attualmente in vigore

Statuto dell'associazione

"A COME AMBIENTE"

proposte di modifica

Art. 1 - Denominazione. E' costituita un'associazione denominata "A COME AMBIENTE" ~~che intende ottenere il riconoscimento come persona giuridica.~~

Art. 2 - Sede - Durata. L'associazione ha sede in Torino, ~~Corso Umbria 90.~~

La sua durata è fissata fino al 31 dicembre ~~2023.~~

~~L'associazione si intenderà rinnovata per un uguale periodo, e così di seguito, nel caso in cui la maggioranza dei soci partecipanti all'assemblea (compresa almeno la maggioranza dei soci fondatori) non abbiano manifestato agli altri soci l'intenzione di opporsi al rinnovo.~~

Art. 1 - Denominazione. E' costituita un'associazione denominata "A COME AMBIENTE", **riconosciuta come persona giuridica con determinazione Regione Piemonte numero 910 del 15 settembre 2005 con iscrizione al Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche in data 19/9/05 n.647.**

Art. 2 - Sede - Durata. L'associazione ha sede in Torino.

La sua durata è fissata fino al 31 dicembre **2030 e potrà essere prorogata dall'Assemblea per ulteriori 20 anni, e così di seguito.**

Art. 3 - Scopo. L'associazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito della regione Piemonte.

Essa ha lo scopo:

- a)- di curare la gestione e di assicurare, attraverso la collaborazione dei propri associati, il funzionamento e lo sviluppo del "MA Museo A come Ambiente" nella sua sede stabile di Torino, Corso Umbria 84 ed eventuali sedi decentrate sul territorio regionale;
- b)- ~~di sviluppare l'educazione ambientale, i~~ temi connessi all'ambiente e alla sua sostenibilità, in particolare l'energia, i rifiuti, l'acqua, la mobilità, i trasporti ed inoltre di mettere in atto ogni azione e attività collegate, comprese mostre e allestimenti, formazione, animazione, edizioni e quant'altro può essere utile a ~~questi fini~~;

Art. 3 - Scopo. L'associazione non ha fini di lucro ed opera **principalmente** nell'ambito della regione Piemonte.

Essa ha lo scopo:

- a)- di curare la gestione e di assicurare, attraverso la collaborazione dei propri associati, il funzionamento e lo sviluppo del "MA Museo A come Ambiente" nella sua sede stabile di Torino, ed eventuali sedi decentrate sul territorio regionale;
- b)- **di promuovere lo sviluppo e il funzionamento del Museo A come Ambiente attraverso l'educazione, l'istruzione e la ricerca** sui temi connessi all'ambiente e alla sua sostenibilità, in particolare l'energia, i rifiuti, l'acqua, la mobilità, i trasporti, **l'alimentazione** ed inoltre di mettere in atto ogni azione e attività collegate, comprese mostre e allestimenti, **ideazione e progettazione, realizzazione di exhibit interattivi e multimediali, eventi,** formazione, animazione, edizioni, **siti web** e quant'altro può essere utile, **in materia di sostenibilità ambientale, alla divulgazione e alla comunicazione;**

c)- di collaborare con istituzioni pubbliche e private nel campo educativo, divulgativo, di ricerca e di informazione e di comunicazione sempre con attinenza ai temi prevalenti.

Art. 4 - Mezzi di gestione. Per garantire il conseguimento degli scopi, i soci:

- si impegnano al versamento di una quota annua secondo quanto approvato dall'assemblea dell'associazione per l'organizzazione e la gestione del "MA Museo A come Ambiente" e iniziative collegate;
- possono mettere a disposizione:
 - a- proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti, servizi e altro;
 - b- mezzi e strutture e immobili per sedi e allestimenti.

c)- di collaborare con istituzioni pubbliche e private nel campo educativo, divulgativo, di ricerca e di informazione e di comunicazione sempre con attinenza ai temi prevalenti.

Art. 4 - Mezzi di gestione. Per garantire il conseguimento degli scopi, i soci:

- si impegnano al versamento di una quota annua secondo quanto approvato dall'assemblea dell'associazione per l'organizzazione e la gestione del "MA Museo A come Ambiente" e iniziative collegate;
- possono mettere a disposizione:
 - a- proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti, servizi e altro;
 - b- mezzi e strutture e immobili per sedi e allestimenti.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà, fra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altre, l'assunzione di mutui, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti sia Pubblici sia Privati, che siano considerate necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
- d) istituire servizi editoriali, di accoglienza e guida, di informazione e ogni altro tipo, indispensabili al raggiungimento degli scopi dell'associazione, in primo luogo al funzionamento e sviluppo del "MA Museo A Ambiente";

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà, fra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altre, l'assunzione di mutui, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti sia Pubblici sia Privati, che siano considerate necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
- d) istituire servizi editoriali, di accoglienza e guida, di informazione e ogni altro tipo, indispensabili al raggiungimento degli scopi dell'associazione, in primo luogo al funzionamento e sviluppo di "MA Museo A come Ambiente";

e) organizzare mostre e manifestazioni culturali, iniziative promozionali;

f) gestire punti vendita e utilizzare commercialmente la riproduzione dei beni, qualsiasi altra attività commerciale necessaria alla realizzazione degli scopi dell'associazione "MA Museo A come Ambiente".

e) organizzare mostre e manifestazioni culturali, iniziative promozionali, **progettare e realizzare allestimenti, ambienti e exhibit interattivi e multimediali specie con attinenza ai temi prevalenti;**

f) gestire punti vendita e utilizzare commercialmente la riproduzione dei beni, nonché qualsiasi altra attività commerciale necessaria alla realizzazione degli scopi dell'associazione "MA Museo A come Ambiente".

Art. 6 - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituiti:

- dalle somme di denaro e dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'associazione;
- da eventuali eredità, legati, donazioni che pervengano all'associazione;
- da contributi assegnati all'associazione da soggetti e Enti pubblici e privati;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali necessarie alla realizzazione dello scopo sociale, ma non prevalenti;
- dalle quote associative versate dai soci;
- dalle convenzioni e concessioni relative a servizi e attività comunque connessi.

Art. 6 - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituiti:

- dalle somme di denaro e dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'associazione;
- da eventuali eredità, legati, donazioni che pervengano all'associazione;
- da contributi assegnati all'associazione da soggetti e Enti pubblici e privati;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali necessarie alla realizzazione dello scopo sociale, ma non prevalenti;
- dalle quote associative versate dai soci;
- dalle convenzioni e concessioni relative a servizi e attività comunque connessi.

Art. 7 - Soci.

1. Soci fondatori.

Sono soci fondatori dell'associazione ~~e coloro che~~
~~compaiono~~ ~~nell'atto~~ ~~costitutivo~~
~~dell'associazione o che, su proposta degli stessi,~~
~~aderiscano all'associazione entro dodici mesi~~
~~dalla sua costituzione.~~

Art. 7 - Soci.

7.1. Soci fondatori.

Sono soci fondatori dell'associazione **Comune**
di Torino, Provincia di Torino, Regione
Piemonte, Smat, Amiat, Ecofficina.

I soci fondatori versano una quota associativa
annua, nella misura stabilita dall'assemblea.

7.2. Soci sostenitori

a)- **Possono essere ammessi a far parte**
dell'associazione, in qualità di soci
sostenitori, gli Enti pubblici, le società, gli
enti privati che, condividendone le finalità,
contribuiscono alla realizzazione dei suoi
scopi.

b)- **i soci sostenitori versano una quota**
associativa annua pari a quella dei soci
fondatori.

c)- **l'Assemblea, su proposta del Consiglio**
direttivo, accetta la domanda di adesione e
ne decide l'approvazione a maggioranza.

2. Soci ordinari.

- a)- Possono essere ammessi a far parte dell'associazione in qualità di soci ordinari gli Enti pubblici, le società, gli enti privati che, condividendone le finalità, ~~contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o altre utilità nella misura che verrà stabilita dall'assemblea.~~
- b)- L'ammissione dei soci ordinari avverrà su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno uno dei soci fondatori e su proposta del Consiglio Direttivo.
- c)- In ogni caso l'accettazione delle domande di ammissione dovrà essere approvata dall'assemblea con deliberazione a maggioranza.

7.3. Soci ordinari.

- a)- Possono essere ammessi a far parte dell'associazione in qualità di soci ordinari gli Enti pubblici, le società, gli enti privati che, condividendone le finalità, **versano una quota associativa annua stabilita dall'assemblea.**
- b)- L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno uno dei soci fondatori **o sostenitori** e su proposta del Consiglio Direttivo.
- c)- In ogni caso l'accettazione delle domande di ammissione deve essere approvata dall'assemblea con deliberazione a maggioranza.

3. Perdita della qualifica di Socio.

La qualifica di socio si perde per estinzione dell'ente associato, per recesso, per esclusione e per decadenza.

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio direttivo almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno in corso; in difetto, il recesso ha effetto dal momento della chiusura dell'anno successivo e la quota associativa è comunque dovuta.

~~L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi.~~

~~I soci decadono automaticamente nel caso in cui non provvedano per due annualità consecutive al versamento della quota associativa annuale stabilita con apposito regolamento dall'assemblea.~~

7.4- Versamento quote associative non in denaro.

I soci fondatori, sostenitori e ordinari, in casi eccezionali approvati dall'assemblea, possono versare la quota associativa stabilita dall'assemblea con beni o altre utilità in quantità almeno di pari valore della quota stessa.

7.5- Perdita della qualifica di Socio.

La qualifica di socio si perde per estinzione dell'ente associato, per recesso, per esclusione e per decadenza.

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio direttivo almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno in corso; in difetto, il recesso ha effetto dal momento della chiusura dell'anno successivo e la quota associativa è comunque dovuta.

L'esclusione di un socio per gravi inadempienze e gravi motivi (rif. art. 2286 del cc.) è oggetto di delibera dell'assemblea.

4. Diritti dei soci al patrimonio sociale

I soci receduti o esclusi o che a qualsivoglia titolo abbiano cessato di far parte dell'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né vantare diritto o pretesa alcuna sul patrimonio dell'associazione.

7.6- Diritti dei soci su beni e attività dell'associazione.

I soci receduti o esclusi o che a qualsivoglia titolo abbiano cessato di far parte dell'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e attività dell'associazione.

Art. 7 bis - Aderenti.

a- Acquisiscono la qualifica di aderenti all'associazione gli Enti pubblici, le società, gli enti privati che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con l'elargizione di contributi, ~~con un'attività, anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione dei beni materiali o immateriali.~~

Art. 8 - Aderenti.

a)- Acquisiscono la qualifica di aderenti all'associazione gli Enti pubblici, le società, gli enti privati che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con l'elargizione di contributi **e/o con la partecipazione a progetti di particolare interesse culturale e scientifico, che rientrino negli scopi dell'Associazione.**

b- ~~Accetta la domanda di adesione~~
~~L'Assemblea che ne decide l'approvazione a~~
~~maggioranza.~~

c- Gli aderenti possono partecipare in qualità
di uditori, ~~su decisione dell'Assemblea, al~~
~~Consiglio direttivo.~~

Art. 8 - Principi di gestione. L'attività
dell'associazione è organizzata sulla base di un
Piano annuale e di un Piano pluriennale quali
strumenti essenziali per realizzare la gestione
integrata e funzionale della struttura.

L'associazione può dotarsi di un regolamento
interno approvato dall'assemblea.

b- **L'Assemblea, su proposta del Consiglio**
direttivo, accetta la domanda di adesione e
ne decide l'approvazione a maggioranza.

c)- Gli aderenti possono partecipare in qualità
di uditori **all'Assemblea.**

Art. 9 - Principi di gestione. L'attività
dell'associazione è organizzata sulla base di un
Piano annuale e di un Piano pluriennale quali
strumenti essenziali per realizzare la gestione
integrata e funzionale della struttura.

L'associazione può dotarsi di un regolamento
interno approvato dall'assemblea.

Art. 9 - Organi dell'associazione.

L'associazione è costituita dai seguenti organi:

- Assemblea
- Presidente
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori contabili.

Art. 10 - Organi dell'associazione.

L'associazione è costituita dai seguenti organi:

- Assemblea
- Presidente
- Consiglio direttivo
- **Revisore Contabile**

Art. 10 - L'assemblea.

L'assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'associazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Ne fanno parte i legali rappresentanti, ~~e da questi delegati, dei soci.~~

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

L'assemblea:

- a) nomina il Consiglio direttivo, i cui membri sono ~~designati dai singoli soci;~~
- b) nomina il ~~Collegio dei Revisori contabili;~~
- c) approva il bilancio consuntivo entro ~~il mese di marzo~~ ed il bilancio preventivo entro il mese di ottobre di ciascun anno;

Art. 11 - L'assemblea.

L'assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'associazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Ne fanno parte i legali rappresentanti **dei soci o loro delegati.**

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe di altri soci.

L'assemblea:

- a) nomina il Consiglio direttivo, i cui membri sono **individuati secondo l'art.14,**
- b) **nomina il Presidente, secondo quanto definito nell'art. 13**
- c) nomina **il Revisore contabile, secondo l'art.16**
- d) approva, **su proposta del consiglio direttivo** il bilancio consuntivo entro **i termini di legge** ed il bilancio preventivo, **di norma,** entro il mese di ottobre di ciascun anno;

- d) approva il Piano annuale ed il Piano pluriennale di gestione nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso di esercizio;
- e) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie, con il quorum dei 2/3;
- f) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ~~con il quorum dei 3/4 (tre quarti);~~
- g) approva l'ammissione dei soci ordinari; e approva l'ammissione degli aderenti;
- h) determina le quote associative annue;
- i) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.
- e) approva il Piano annuale ed il Piano pluriennale di gestione nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso di esercizio;
- f) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie, con il quorum dei 2/3;
- g) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio **secondo le maggioranze espressamente indicate negli articoli a ciò dedicati;**
- h) approva l'ammissione dei soci **sostenitori** e ordinari e aderenti;
- i) determina le quote associative annue;
- l) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto;
- m) **può istituire un eventuale Comitato di indirizzo, a carattere consultivo, disciplinato dal Regolamento.**

Art. 11 - Funzionamento dell'assemblea.

a)- Le riunioni dell'assemblea sono tenute presso la sede dell'associazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

b)- L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno:

~~entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo, del piano annuale e pluriennale, del programma di attività;~~

~~entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo.~~

c)- L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo di telegramma, fax o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata

~~ogni~~

Art. 12 - Funzionamento dell'assemblea.

a)- Le riunioni dell'assemblea sono tenute presso la sede dell'associazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

b)- L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, **per deliberare su quanto indicato**

dall'art. 11 al punto d.

c)- L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, posta certificata, fax o e-mail contenente la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo di telegramma, fax, **posta certificata** o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione.

~~qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due soci fondatori o su richiesta del Consiglio direttivo.~~

d)- Essa può deliberare quando è presente più della metà dei componenti. Deve essere in ogni caso presente almeno la metà dei soci fondatori. L'assemblea delibera, salvo ~~diverse indicazioni~~, a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente di turno. In seconda convocazione ~~le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.~~

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure quando è fatta richiesta motivata di convocazione straordinaria e con predisposto ordine del giorno da almeno due soci fondatori e/o sostenitori o da 1/3 dei soci.

d)- **In prima convocazione** l'assemblea può deliberare quando è presente più della metà dei componenti. Deve essere in ogni caso presente almeno la metà dei soci fondatori **e sostenitori**. L'assemblea delibera, salvo **quanto previsto al punto e)**, a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente di turno. In seconda convocazione **l'Assemblea può deliberare quando è presente almeno un terzo dei componenti e le deliberazioni sono valide con la votazione della maggioranza dei presenti.**

L'assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci (compreso almeno 2/3 dei soci fondatori) nei seguenti casi:

- per approvare ogni modifica dello Statuto;
- per nominare e revocare il Presidente;
- per approvare e modificare l'eventuale regolamento interno.

Lo scioglimento anticipato dell'associazione deve essere approvato con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci (compreso almeno 3/4 dei soci fondatori).

e)- Alle riunioni dell'assemblea partecipa il Direttore che assolve funzioni di ~~segreteria~~ dell'assemblea stessa.

Le delibere dell'assemblea sono trascritte in apposito Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

e) L'assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci (compreso almeno 2/3 dei soci fondatori e sostenitori) nei seguenti casi:

- per approvare ogni modifica dello Statuto;
- per nominare e revocare il Presidente;
- per approvare e modificare l'eventuale regolamento interno;
- per approvare la proroga dell'associazione alla scadenza.

Lo scioglimento anticipato dell'associazione deve essere approvato con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci (compreso almeno 3/4 dei soci fondatori e sostenitori).

f)- Alle riunioni dell'assemblea partecipa il Direttore che assolve funzioni di **Segretario** dell'assemblea stessa.

Le delibere dell'assemblea sono trascritte in apposito Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art. 12 - Il Presidente.

1. Il Presidente:

- a)- è nominato dall'assemblea, su designazione effettuata a rotazione tra ~~i soci fondatori,~~ ~~dura in carica un anno ed è rieleggibile;~~
- b)- ha la legale rappresentanza dell'associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori ed avvocati;
- c)- vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'assemblea;
- d)- convoca e presiede l'assemblea;
- e)- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- f)- sottoscrive gli atti adottati dall'assemblea;

Art. 13 - Il Presidente.

1. Il Presidente:

- a)- è nominato dall'assemblea, su designazione effettuata a rotazione tra **Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte, e dura in carica tre esercizi.**
- b)- ha la legale rappresentanza dell'associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori ed avvocati;
- c)- vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'assemblea;
- d)- convoca e presiede l'assemblea;
- e)- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- f)- sottoscrive gli atti adottati dall'assemblea;

g)- assume, in caso di urgenza, decisioni di competenza ~~dell'assemblea~~ e/o del Consiglio direttivo ~~e ne riferisce agli stessi,~~ entro ~~60~~ giorni.

2. Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'assemblea per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'assemblea e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'associazione. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal ~~Vicepresidente individuato nel~~ membro più anziano di età tra i componenti del Consiglio direttivo ~~designati dai soci fondatori.~~

g)- assume, in caso di urgenza, decisioni di competenza del Consiglio direttivo che **dovranno essere ratificate dallo stesso, entro 60 giorni.**

2. Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'assemblea per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'assemblea e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'associazione. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età tra i componenti del Consiglio direttivo.

3. Il Presidente non riceve alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge.

Art. 13 - Consiglio direttivo (di seguito Consiglio).

~~1. E' composto dal Presidente e da un numero di membri, definito dall'Assemblea (che potrà variare da un minimo di 6 a un massimo di 20), individuati dai soci fondatori e ordinari fra i propri dirigenti, funzionari e responsabili dei servizi, ovvero designati secondo le normative specifiche previste dai propri regolamenti, in possesso di criteri di specializzazione professionale, esperienza nel settore artistico museale e di specifica competenza nella materia;~~

Art. 14- Consiglio direttivo (di seguito Consiglio).

1. Il Consiglio è formato da 5 componenti, incluso il Presidente, individuati dai soci fondatori, sostenitori e/o ordinari.

a - Tre membri sono espressione del Comune di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte.

Il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Giunta Regionale possono designare e/o delegare per l'intera durata del Consiglio direttivo la propria rappresentanza nell'ambito del Consiglio, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità degli Amministratori pubblici.

-Gli altri due membri sono individuati dai rimanenti soci secondo quanto disciplinato dal Regolamento; su indicazione sottoscritta di 2/3 dei soci (esclusi Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione

a)- E' nominato dall'assemblea dell'associazione a maggioranza e dura in carica tre ~~anni~~;

b)- Viene convocato dal Presidente, e ogni qualvolta ne facciano richiesta il Direttore, l'assemblea o uno dei componenti che ne ravvisi l'esigenza, con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno.

In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo di telegramma, fax o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione;

c)- Le riunioni sono valide se tenute con la presenza di almeno ~~la metà dei componenti in carica~~ e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente di turno;

Piemonte), o su votazione per lista.

b)- **Il Consiglio** è nominato dall'assemblea dell'associazione a maggioranza e dura in carica tre **esercizi**.

c)- **Il Consiglio** viene convocato dal Presidente, e ogni qualvolta ne facciano richiesta il Direttore, l'assemblea o uno dei componenti che ne ravvisi l'esigenza, con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, fax, **posta certificata** o e-mail contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo di telegramma, fax, **posta certificata** o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione;

d)- Le riunioni sono valide se tenute con la presenza di almeno **3 membri su 5** e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. **È ammessa la presenza per conferenza telefonica.** In caso di parità di

d)- Alle riunioni partecipa il Direttore;

e)- ~~Su decisione dell'assemblea dei soci, il Consiglio può invitare ospiti permanenti alle proprie riunioni;~~

f)- I componenti del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

2. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può deliberare di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi quelli espressamente riservati all'assemblea dalla legge e dallo Statuto. In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio:

a)- nomina il Direttore, che deve essere in possesso di specifiche competenze con provata esperienza e specializzazione professionale negli ambiti di attività del Museo;

voti prevale il voto del Presidente;

e)- Alle riunioni partecipa il Direttore, **in qualità di Segretario.**

f)- I componenti del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute **secondo la normativa vigente**

2. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può deliberare di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi quelli espressamente riservati all'assemblea dalla legge e dallo Statuto. In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio:

a)- nomina il Direttore, **per la durata di tre anni,** che deve essere in possesso di specifiche competenze con provata esperienza e specializzazione professionale negli ambiti di attività del

b)-propone all'assemblea l'ammissione dei nuovi soci;

c)- predispone i regolamenti interni per la gestione dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d)- delibera sulle spese e approva i contratti;

e)- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;

f)- predispone il Piano annuale ed il Piano pluriennale di gestione, nonché il programma di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Museo e ne determina il compenso e le funzioni;

b)-propone all'assemblea l'ammissione dei nuovi soci **sostenitori, ordinari e aderenti.**

c)- predispone i regolamenti interni per la gestione dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d)- delibera sulle spese e approva i contratti;

e)- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;

f)- predispone il Piano annuale ed il Piano pluriennale di gestione, nonché il programma di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; **per approntare tale piano, si può avvalere del Comitato di indirizzo indicato all'art. 11 m;**

g)- le delibere del Consiglio sono trascritte in apposito Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal presidente e del segretario.

Art. 14 - Bilancio. L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio predispose il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ~~entro il mese di marzo di ciascun anno~~, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo che deve essere approvato dall'assemblea entro il mese di ottobre di ciascun anno.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 - Bilancio. L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio predispose il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea **secondo i termini di legge**, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo che deve essere approvato dall'assemblea di norma entro il mese di ottobre di ciascun anno.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 - Collegio dei Revisori contabili. H

~~Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri effettivi di indiscussa capacità professionale e di rettura morale, nominati dall'assemblea di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.~~

Il Collegio dei Revisori Contabili controlla la gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione.

I Revisori Contabili possono assistere alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Art. 16- Revisore contabile.

Il Revisore contabile è nominato dall'assemblea, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; dura in carica tre **esercizi**.

b) controlla la gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione;

Il Revisore Contabile può assistere alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Riceve remunerazione solo nel caso in cui questo emolumento non sia in contrasto con la legislazione vigente in materia.

Art. 16 - Scioglimento.

1. L'associazione si scioglie:

- a) nel caso in cui non possa più perseguire le proprie finalità;
- b) per scadenza del termine, ~~qualora la maggioranza dei soci, compresa almeno la maggioranza dei soci fondatori, abbia dichiarato di essere contraria al rinnovo;~~
- c) negli altri casi stabiliti dalla legge.

~~E' necessaria la maggioranza qualificata per lo scioglimento.~~

2. In caso di scioglimento l'assemblea dei soci designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni che residueranno esaurita la liquidazione saranno devoluti a enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Scioglimento.

1. L'associazione si scioglie:

- a) nel caso in cui non possa più perseguire le proprie finalità;
- b) per scadenza del termine
- c) negli altri casi stabiliti dalla legge.

Lo scioglimento è regolato dall'art.12 paragrafo e).

2. In caso di scioglimento l'assemblea dei soci designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni che residueranno esaurita la liquidazione saranno devoluti a enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Informativa.

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, nonché le versioni finali del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvate dalla stessa assemblea, saranno inviati a tutti i soci fondatori e ordinari.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci fondatori e ordinari i documenti, di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa o procedura dell'associazione.

Art. 18 - Informativa.

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, nonché le versioni finali del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvate dalla stessa assemblea, saranno inviati a tutti i soci fondatori, **sostenitori**, ordinari. Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci fondatori, **sostenitori** e ordinari i documenti, di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa o procedura dell'associazione.

Art. 18 - Clausola arbitrale. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno decise mediante arbitrato rituale, scegliendo un arbitro di comune accordo o agendo secondo le norme e per gli effetti degli artt. 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile, da un collegio composto da un arbitro per ciascuna parte e da uno o più arbitri (al fine di rispettare il principio della disparità), di cui uno con funzioni di Presidente, scelto/i congiuntamente dagli arbitri designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Art. 19 - Rinvio. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 - Clausola arbitrale. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno decise mediante arbitrato rituale, scegliendo un arbitro di comune accordo o agendo secondo le norme e per gli effetti degli artt. 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile, da un collegio composto da un arbitro per ciascuna parte e da uno o più arbitri (al fine di rispettare il principio della disparità), di cui uno con funzioni di Presidente, scelto/i congiuntamente dagli arbitri designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Art. 20 - Rinvio. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ALLEGATO B

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A COME AMBIENTE"

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita un'associazione denominata "A COME AMBIENTE", riconosciuta come persona giuridica con determinazione Regione Piemonte numero 910 del 15 settembre 2005 con iscrizione al Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche in data 19/9/05 n.647.

Art. 2 - Sede - Durata.

L'associazione ha sede in Torino.

La sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata dall'Assemblea per ulteriori 20 anni, e così di seguito.

Art. 3 - Scopo.

L'associazione non ha fini di lucro ed opera principalmente nell'ambito della regione Piemonte.

Essa ha lo scopo:

- a)- di curare la gestione e di assicurare, attraverso la collaborazione dei propri associati, il funzionamento e lo sviluppo del "MA Museo A come Ambiente" nella sua sede stabile di Torino, ed eventuali sedi decentrate sul territorio regionale;
- b)- di promuovere lo sviluppo e il funzionamento del Museo A come Ambiente attraverso l'educazione, l'istruzione e la ricerca sui temi connessi all'ambiente e alla sua sostenibilità, in particolare l'energia, i rifiuti, l'acqua, la mobilità, i trasporti, l'alimentazione ed inoltre di mettere in atto ogni azione e attività collegate, comprese mostre e allestimenti, ideazione e progettazione, realizzazione di exhibit interattivi e multimediali, eventi, formazione, animazione, edizioni, siti web e quant'altro può essere utile, in materia di sostenibilità ambientale, alla divulgazione e alla comunicazione;

c)- di collaborare con istituzioni pubbliche e private nel campo educativo, divulgativo, di ricerca e di informazione e di comunicazione sempre con attinenza ai temi prevalenti.

Art. 4 - Mezzi di gestione.

Per garantire il conseguimento degli scopi, i soci:

- si impegnano al versamento di una quota annua secondo quanto approvato dall'assemblea dell'associazione per l'organizzazione e la gestione del "MA Museo A come Ambiente" e iniziative collegate;
- possono mettere a disposizione:
 - a- proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti, servizi e altro;
 - b- mezzi e strutture e immobili per sedi e allestimenti.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà, fra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altre, l'assunzione di mutui, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti sia Pubblici sia Privati, che siano considerate necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
- d) istituire servizi editoriali, di accoglienza e guida, di informazione e ogni altro tipo, indispensabili al raggiungimento degli scopi dell'associazione, in primo luogo al funzionamento e sviluppo di "MA Museo A come Ambiente";
- e) organizzare mostre e manifestazioni culturali, iniziative promozionali, progettare e realizzare allestimenti, ambienti e exhibit interattivi e multimediali specie con attinenza ai temi prevalenti;
- f) gestire punti vendita e utilizzare commercialmente la riproduzione dei beni, nonché qualsiasi

altra attività commerciale necessaria alla realizzazione degli scopi dell'associazione "MA Museo A come Ambiente".

Art. 6 - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituiti:

- dalle somme di denaro e dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'associazione;
- da eventuali eredità, legati, donazioni che pervengano all'associazione;
- da contributi assegnati all'associazione da soggetti e Enti pubblici e privati;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali necessarie alla realizzazione dello scopo sociale, ma non prevalenti;
- dalle quote associative versate dai soci;
- dalle convenzioni e concessioni relative a servizi e attività comunque connessi.

Art. 7 - Soci.

7.1. Soci fondatori.

Sono soci fondatori dell'associazione Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Smat, Amiat, Ecofficina.

I soci fondatori versano una quota associativa annua, nella misura stabilita dall'assemblea.

7.2. Soci sostenitori

- a)- Possono essere ammessi a far parte dell'associazione, in qualità di soci sostenitori, gli Enti pubblici, le società, gli enti privati che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi.
- b)- i soci sostenitori versano una quota associativa annua pari a quella dei soci fondatori.
- c)- l'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, accetta la domanda di adesione e ne decide l'approvazione a maggioranza.

7.3. Soci ordinari.

- a)- Possono essere ammessi a far parte dell'associazione in qualità di soci ordinari gli Enti pubblici, le società, gli enti privati che, condividendone le finalità, versano una quota associativa annua stabilita dall'assemblea.
- b)- L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno uno dei soci fondatori o sostenitori e su proposta del Consiglio Direttivo.
- c)- In ogni caso l'accettazione delle domande di ammissione deve essere approvata dall'assemblea con deliberazione a maggioranza.

7.4- Versamento quote associative non in denaro.

I soci fondatori, sostenitori e ordinari, in casi eccezionali approvati dall'assemblea, possono versare la quota associativa stabilita dall'assemblea con beni o altre utilità in quantità almeno di pari valore della quota stessa.

7.5- Perdita della qualifica di Socio.

La qualifica di socio si perde per estinzione dell'ente associato, per recesso, per esclusione e per decadenza.

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio direttivo almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno in corso; in difetto, il recesso ha effetto dal momento della chiusura dell'anno successivo e la quota associativa è comunque dovuta.

L'esclusione di un socio per gravi inadempienze e gravi motivi (rif. art. 2286 del cc.) è oggetto di delibera dell'assemblea.

7.6- Diritti dei soci su beni e attività dell'associazione.

I soci receduti o esclusi o che a qualsivoglia titolo abbiano cessato di far parte dell'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e attività dell'associazione.

Art. 8 - Aderenti.

- a)- Acquisiscono la qualifica di aderenti all'associazione gli Enti pubblici, le società, gli enti privati che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione

con l'elargizione di contributi e/o con la partecipazione a progetti di particolare interesse culturale e scientifico, che rientrino negli scopi dell'Associazione.

b- L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, accetta la domanda di adesione e ne decide l'approvazione a maggioranza.

c)- Gli aderenti possono partecipare in qualità di uditori all'Assemblea.

Art. 9 - Principi di gestione.

L'attività dell'associazione è organizzata sulla base di un Piano annuale e di un Piano pluriennale quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura.

L'associazione può dotarsi di un regolamento interno approvato dall'assemblea.

Art. 10 - Organi dell'associazione.

L'associazione è costituita dai seguenti organi:

- Assemblea
- Presidente
- Consiglio direttivo
- Revisore Contabile

Art. 11 - L'assemblea.

L'assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'associazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Ne fanno parte i legali rappresentanti dei soci o loro delegati.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe di altri soci.

L'assemblea:

- a) nomina il Consiglio direttivo, i cui membri sono individuati secondo l'art.14,
- b) nomina il Presidente, secondo quanto definito nell'art. 13
- c) nomina il Revisore contabile, secondo l'art.16

- d) approva, su proposta del consiglio direttivo il bilancio consuntivo entro i termini di legge ed il bilancio preventivo, di norma, entro il mese di ottobre di ciascun anno;
- e) approva il Piano annuale ed il Piano pluriennale di gestione nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso di esercizio;
- f) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie, con il quorum dei 2/3;
- g) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio secondo le maggioranze espressamente indicate negli articoli a ciò dedicati;
- h) approva l'ammissione dei soci sostenitori e ordinari e aderenti;
- i) determina le quote associative annue;
- l) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto;
- m) può istituire un eventuale Comitato di indirizzo, a carattere consultivo, disciplinato dal Regolamento.

Art. 12 - Funzionamento dell'assemblea.

- a)- Le riunioni dell'assemblea sono tenute presso la sede dell'associazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
- b)- L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per deliberare su quanto indicato dall'art. 11 al punto d.
- c)- L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, posta certificata, fax o e-mail contenente la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo di telegramma, fax, posta certificata o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure quando è fatta richiesta motivata di convocazione straordinaria e con predisposto ordine del giorno da almeno due soci fondatori e/o sostenitori o da 1/3 dei soci.
- d)- In prima convocazione l'assemblea può deliberare quando è presente più della metà dei

componenti. Deve essere in ogni caso presente almeno la metà dei soci fondatori e sostenitori. L'assemblea delibera, salvo quanto previsto al punto e), a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente di turno.

In seconda convocazione l'Assemblea può deliberare quando è presente almeno un terzo dei componenti e le deliberazioni sono valide con la votazione della maggioranza dei presenti.

e) L'assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci (compreso almeno 2/3 dei soci fondatori e sostenitori) nei seguenti casi:

- per approvare ogni modifica dello Statuto;
- per nominare e revocare il Presidente;
- per approvare e modificare l'eventuale regolamento interno;
- per approvare la proroga dell'associazione alla scadenza.

Lo scioglimento anticipato dell'associazione deve essere approvato con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci (compreso almeno 3/4 dei soci fondatori e sostenitori).

f)- Alle riunioni dell'assemblea partecipa il Direttore che assolve funzioni di Segretario dell'assemblea stessa.

Le delibere dell'assemblea sono trascritte in apposito Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art. 13 - Il Presidente.

1. Il Presidente:

- a)- è nominato dall'assemblea, su designazione effettuata a rotazione tra Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte, e dura in carica tre esercizi.
- b)- ha la legale rappresentanza dell'associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori ed avvocati;
- c)- vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'assemblea;
- d)- convoca e presiede l'assemblea;
- e)- convoca e presiede il Consiglio direttivo;

f)- sottoscrive gli atti adottati dall'assemblea;

g)- assume, in caso di urgenza, decisioni di competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere ratificate dallo stesso, entro 60 giorni.

2. Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'assemblea per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'assemblea e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'associazione.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età tra i componenti del Consiglio direttivo.

3. Il Presidente non riceve alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge.

Art. 14- Consiglio direttivo (di seguito Consiglio).

1. Il Consiglio è formato da 5 componenti, incluso il Presidente, individuati dai soci fondatori, sostenitori e/o ordinari.

a) - Tre membri sono espressione del Comune di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte.

Il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Giunta Regionale possono designare e/o delegare per l'intera durata del Consiglio direttivo la propria rappresentanza nell'ambito del Consiglio, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità degli Amministratori pubblici.

-Gli altri due membri sono individuati dai rimanenti soci secondo quanto disciplinato dal Regolamento; su indicazione sottoscritta di 2/3 dei soci (esclusi Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte), o su votazione per lista.

b)- Il Consiglio è nominato dall'assemblea dell'associazione a maggioranza e dura in carica tre esercizi.

c)- Il Consiglio viene convocato dal Presidente, e ogni qualvolta ne facciano richiesta il

Direttore, l'assemblea o uno dei componenti che ne ravvisi l'esigenza, con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, fax, posta certificata o e-mail contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo di telegramma, fax, posta certificata o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione;

d)- Le riunioni sono valide se tenute con la presenza di almeno 3 membri su 5 e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. È ammessa la presenza per conferenza telefonica.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;

e)- Alle riunioni partecipa il Direttore, in qualità di Segretario.

f)- I componenti del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo la normativa vigente

2. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può deliberare di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi quelli espressamente riservati all'assemblea dalla legge e dallo Statuto. In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio:

a)- nomina il Direttore, per la durata di tre anni, che deve essere in possesso di specifiche competenze con provata esperienza e specializzazione professionale negli ambiti di attività del Museo e ne determina il compenso e le funzioni;

b)-propone all'assemblea l'ammissione dei nuovi soci sostenitori, ordinari e aderenti.

c)- predispone i regolamenti interni per la gestione dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d)- delibera sulle spese e approva i contratti;

e)- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;

f)- predispone il Piano annuale ed il Piano pluriennale di gestione, nonché il programma di attività

da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; per approntare tale piano, si può avvalere del Comitato di indirizzo indicato all'art. 11 m;

g)- le delibere del Consiglio sono trascritte in apposito Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal presidente e del segretario.

Art. 15 - Bilancio.

L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio predispose il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea secondo i termini di legge, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo che deve essere approvato dall'assemblea di norma entro il mese di ottobre di ciascun anno.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16- Revisore contabile.

Il Revisore contabile è nominato dall'assemblea, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; ~~durano~~ in carica tre esercizi.

Controlla la gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione;

Il Revisore Contabile può assistere alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Riceve remunerazione solo nel caso in cui questo emolumento non sia in contrasto con la legislazione vigente in materia.

Art. 17 - Scioglimento.

1. L'associazione si scioglie:

a) nel caso in cui non possa più perseguire le proprie finalità;

b) per scadenza del termine

c) negli altri casi stabiliti dalla legge.

Lo scioglimento è regolato dall'art.12 paragrafo e).

2. In caso di scioglimento l'assemblea dei soci designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni che residueranno esaurita la liquidazione saranno devoluti a enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Informativa.

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, nonché le versioni finali del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvate dalla stessa assemblea, saranno inviati a tutti i soci fondatori, sostenitori, ordinari. Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci fondatori, sostenitori e ordinari i documenti, di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa o procedura dell'associazione.

Art. 19 - Clausola arbitrale.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno decise mediante arbitrato rituale, scegliendo un arbitro di comune accordo o agendo secondo le norme e per gli effetti degli artt. 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile, da un collegio composto da un arbitro per ciascuna parte e da uno o più arbitri (al fine di rispettare il principio della disparità), di cui uno con funzioni di Presidente, scelto/i congiuntamente dagli arbitri designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Art. 20 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.